



COMUNE DI FABRIANO

ALLEGATO A alla Deliberazione n. ... del ../07/2021

Modificare l'articolo 2 **"Servizio gestione rifiuti"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.</p> <p>3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.</p>	<p>1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.</p> <p>3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.</p>



Modificare l'articolo 4 **"Presupposto per l'applicazione del tributo"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei</p>	<p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei</p>

rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.	rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
---	---



Modificare l'articolo 6 **"Locali e aree scoperte soggetti al tributo"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.</p> <p>2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.</p> <p>3. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.</p>	<p>1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.</p> <p>2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, purché produttive di rifiuti urbani.</p> <p>3. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, compresi quelli destinati alle attività agricole nei quali si producono rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico di raccolta. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.</p>



Modificare l'articolo 8 **"Superficie degli immobili – base imponibile"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre	1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre

<p>rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.</p> <p>3. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a cm. 150; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.</p> <p>4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.</p>	<p>rifiuti urbani.</p> <p>2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.</p> <p>3. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a cm. 150; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.</p> <p>4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.</p>
---	---



Abrogare l'articolo 9 "Rifiuti assimilati agli urbani".



Modificare l'articolo 10 "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le superfici adibite all'allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, 	<p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le superfici adibite all'allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento; c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,

**Versione approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 24/09/2020**

reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. ~~Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 9, comma 1.~~

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e di rifiuti speciali ~~non assimilati~~ o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	Cat. UND	% abbattimento superficie
OFFICINE, AUTO-CARROZZERIA, ELETTRAUTO, GOMMISTA	5	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	6 o 13 (a seconda dell'utenza)	20%
LABORATORI ANALISI MEDICHE, AMBULATORI MEDICI, VETERINARI, DENTISTICI	11 e 14	15%
MAGAZZINI DI STOCCAGGIO DI MERCI E PRODOTTI FINITI	2	30%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4 si fa riferimento a criteri di analogia.

6. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, ~~assimilati agli urbani~~, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare, entro il **31 maggio** dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).

Versione modificata

reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. *Abrogato.*

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	Cat. UND	% abbattimento superficie
OFFICINE, AUTO-CARROZZERIA, ELETTRAUTO, GOMMISTA	5	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	6 o 13 (a seconda dell'utenza)	20%
LABORATORI ANALISI MEDICHE, AMBULATORI MEDICI, VETERINARI, DENTISTICI	11 e 14	15%
MAGAZZINI DI STOCCAGGIO DI MERCI E PRODOTTI FINITI	2	30%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4 si fa riferimento a criteri di analogia.

6. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare, entro il **31 maggio** dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).



Modificare l'articolo 11 **"Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati funzionalmente ed esclusivamente al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione, in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali.</p> <p>2. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.</p> <p>3. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.</p> <p>4. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.</p> <p>5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di</p>	<p>1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati funzionalmente ed esclusivamente al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione, in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali.</p> <p>2. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.</p> <p>3. <i>Abrogato.</i></p> <p>4. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.</p> <p>5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Modificare l'articolo 12 **“Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti”** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.</p> <p>2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>	<p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>



Modificare l'articolo 18 "Occupanti le utenze domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p>3. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.</p> <p>4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.</p> <p>5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari</p>	<p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p>3. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.</p> <p>4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti unici occupanti dell'abitazione di residenza, si considera in una unità anche il numero di occupanti dell'abitazione non di residenza.</p> <p>5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in due unità.</p> <p>6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.</p> <p>7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 35, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, qualora richieste dall'utenza.</p>	<p>sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in due unità.</p> <p>6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.</p> <p>7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 35, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, qualora richieste dall'utenza.</p>



Modificare l'articolo 20 **"Classificazione delle utenze non domestiche"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.</p> <p>2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato sopra citato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.</p> <p>3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla</p>	<p>1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.</p> <p>2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato citato viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei predetti locali ed aree, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.</p> <p>3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di estensione non inferiore a 20 mq ed anche ubicate in luoghi diversi, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso. Alle superfici di estensione inferiore a 20 mq sarà applicata la tariffa individuata per le superfici nelle quali si svolge l'attività prevalente.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.	professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.	6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.



Modificare l'articolo 21 **"Scuole statali"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.	1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.	2. <i>Abrogato.</i>



Modificare l'articolo 22 **"Tributo giornaliero"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.	1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi anche carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.	2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.	3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.</p> <p>5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.</p> <p>8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 27 (riciclo), 28 (zone non servite) e 30 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 26.</p> <p>9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p>	<p>4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.</p> <p>5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.</p> <p>6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>7. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 33 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.</p> <p>8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 27 (riciclo), 28 (zone non servite) e 30 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 26.</p> <p>9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.</p>



Modificare l'articolo 24 "Riduzioni per le utenze domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 5%;</p> <p>b) abitazioni tenute a disposizione per uso</p>	<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 5%;</p> <p>b) abitazioni tenute a disposizione per uso</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15 %;</p> <p>c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15%.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'articolo 34 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui al comma 1, lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>5. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p>	<p>stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15 %;</p> <p>c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15%.</p> <p>2. È riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'articolo 34 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui al comma 1, lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>5. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p>



Modificare l'articolo 27 "Riduzioni per il riciclo" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.</p> <p>2. La quota variabile del tributo è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.</p> <p>3. La riduzione fruibile è proporzionale alla quantità di</p>	<p>1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.</p> <p>2. La quota variabile del tributo è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.</p> <p>3. La percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la</p>

**Versione approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 24/09/2020**

~~rifiuti assimilati~~ che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo; la percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti ~~assimilati~~ e la quantità di rifiuti totale prodotti, che si ottiene moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui alla tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999.

4. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:

Percentuali di rifiuti ~~assimilati~~ agli urbani avviati al riciclo:

Percentuale di rifiuti avviata al riciclo	Riduzione
Fino al 15%	Nessuna riduzione
Oltre il 15% e fino al 25%	20%
Oltre il 25% e fino al 50%	40%
Oltre il 50% e fino all'80%	70%
Oltre l'80% e fino al 90%	80%
Oltre il 90%	100%

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente al Comune dall'interessato, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'avvio al riciclo, a pena esclusione dal beneficio, consegnando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti ~~assimilati~~ avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.

6. La riduzione di cui sopra potrà essere conteggiata nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Versione modificata

quantità documentata di rifiuti **urbani** e la quantità di rifiuti totale prodotti, che si ottiene moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui alla tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999.

4. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:

Percentuali di rifiuti urbani avviati al riciclo:

Percentuale di rifiuti avviata al riciclo	Riduzione
Fino al 15%	Nessuna riduzione
Oltre il 15% e fino al 25%	20%
Oltre il 25% e fino al 50%	40%
Oltre il 50% e fino all'80%	70%
Oltre l'80% e fino al 90%	80%
Oltre il 90%	100%

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente al Comune dall'interessato, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'avvio al riciclo, a pena esclusione dal beneficio, consegnando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti **urbani** avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.

6. La riduzione di cui sopra potrà essere conteggiata nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. **In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo articolo, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.**



Inserire l'articolo 27 bis "Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta" come segue:

1. *Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.*
2. *La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 maggio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.*
3. *Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:*

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacienza.

4. *La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio Ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.*

5. *Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni*

e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.



Modificare l'articolo 28 **"Zone non servite"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.</p> <p>2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 800 metri dalla più vicina isola ecologica, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.</p> <p>3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.</p> <p>4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.</p>	<p>1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.</p> <p>2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 800 metri dalla più vicina isola ecologica, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.</p> <p>3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.</p> <p>4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.</p>



Inserire l'articolo 29 bis **"Esenzione per enti senza scopo di lucro"** come segue:

- 1. Considerata la rilevanza pubblica dell'attività da loro esercitata, la TARI non è dovuta dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle organizzazioni di volontariato attive nell'ambito culturale e sociale-assistenziale e con sede nel Comune di Fabriano, che, per lo svolgimento della loro attività istituzionale, coadiuvano o sostituiscono il Comune mediante l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali e ricreativi, ovvero mediante il supporto e l'assistenza a soggetti che necessitano di cure e di sostegno sociale.*
- 2. In caso di utilizzazione mista dei locali occupati, l'esenzione di cui al comma 1 compete esclusivamente in riferimento alla parte di superficie nella quale viene svolta l'attività non lucrativa. Alla superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica si applica la tariffa piena corrispondente alla categoria TARI attribuita.*

3. *L'esenzione si applica su richiesta del contribuente da presentarsi entro i termini di cui all'art. 34 del presente Regolamento. La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:*
 - a) *documentazione comprovante lo status di ente non lucrativo e la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 2;*
 - b) *l'indicazione specifica delle superfici destinate ad attività lucrativa e non lucrativa;*
 - c) *la tipologia delle attività in esse svolte.*
4. *L'esenzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai sensi del successivo art. 34 co. 4, purché gli enti siano in regola con i versamenti del tributo per gli anni precedenti, e cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.*
5. *Per l'anno 2021 l'esenzione di cui ai commi precedenti si applica per tutto l'anno purché venga richiesta dal contribuente entro il 31/12/2021.*



Modificare l'articolo 30 "Agevolazioni" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abitazione con unico occupante pensionato ultra sessantacinquenne con reddito imponibile lordo non superiore ad € 7.500,00: riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile; b) unità immobiliari, sia utenze domestiche che non, che risultino allacciate ai servizi di rete ma prive di consumi e completamente libere da mobili e suppellettili: applicazione della sola parte fissa della tariffa. Annualmente l'Ente dovrà controllare la persistenza di tale situazione. <p>2. A favore delle nuove attività industriali, artigianali e commerciali che si insediano nel territorio comunale (in ogni caso non esistenti in precedenza) in immobili non allacciati ai servizi di rete e liberi da attrezzature, macchinari, mobili, ecc. è prevista una riduzione del 70% della TARI per un periodo di tre anni.</p> <p>3. Per il solo anno 2020 è applicata una riduzione della tariffa TARI a favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitare la stessa in forma ridotta a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID 19, subendo conseguenze economiche negative. L'agevolazione di cui al presente comma, disciplinata in apposito atto avente natura regolamentare, è applicata d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2020.</p>	<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abitazione con unico occupante pensionato ultra sessantacinquenne con reddito imponibile lordo non superiore ad € 7.500,00: riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile; b) unità immobiliari, sia utenze domestiche che non, che risultino allacciate ai servizi di rete ma prive di consumi e completamente libere da mobili e suppellettili: applicazione della sola parte fissa della tariffa. Annualmente l'Ente dovrà controllare la persistenza di tale situazione. <p>2. A favore delle nuove attività industriali, artigianali e commerciali che si insediano nel territorio comunale (in ogni caso non esistenti in precedenza) in immobili non allacciati ai servizi di rete e liberi da attrezzature, macchinari, mobili, ecc. è prevista una riduzione del 70% della TARI per un periodo di tre anni.</p> <p>3. Abrogato.</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>4. La tariffa TARI è ridotta del 70% per i soggetti intestatari di utenze domestiche che versano in condizioni economico-sociali disagiate ed hanno i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nucleo familiare fino a 3 figli a carico e con indicatore ISEE non superiore ad € 8.265,00; - Nucleo familiare con più di 3 figli a carico e con indicatore ISEE non superiore ad € 20.000,00; - Nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza. <p>L'indicatore ISEE di riferimento sarà quello presentato nel medesimo anno per il quale viene chiesta la riduzione.</p> <p>5. In applicazione dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.</p> <p>6. Le riduzioni sopra riportate competono a richiesta del contribuente e si applicano dalla data di presentazione della relativa istanza, previo opportuno accertamento da parte dell'Ente.</p> <p>7. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.</p> <p>8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>9. Le riduzioni di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p>	<p>4. La tariffa TARI è ridotta del 70% per i soggetti intestatari di utenze domestiche che versano in condizioni economico-sociali disagiate ed hanno i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nucleo familiare fino a 3 figli a carico e con indicatore ISEE non superiore ad € 8.265,00; - Nucleo familiare con più di 3 figli a carico e con indicatore ISEE non superiore ad € 20.000,00; - Nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza. <p>L'indicatore ISEE di riferimento sarà quello presentato nel medesimo anno per il quale viene chiesta la riduzione.</p> <p>5. Abrogato.</p> <p>6. Le riduzioni sopra riportate competono a richiesta del contribuente, il quale è tenuto a presentare dichiarazione secondo quanto stabilito all'art. 33 e seguenti del presente Regolamento e si applicano dalla data di presentazione della relativa istanza, previo opportuno accertamento da parte dell'Ente.</p> <p>7. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.</p> <p>8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>9. Le riduzioni di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p>



Modificare l'articolo 32 **"Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 24 a 29 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 24 a 29 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>2. In applicazione dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
	precedenti artt. 29 bis e 30 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ossia mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.



Modificare l'articolo 34 **"Decorrenza, contenuto e presentazione della dichiarazione"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o fine il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p> <p>2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.</p> <p>3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.</p> <p>4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:</p> <p><u>Utenze domestiche:</u></p> <p>a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;</p> <p>b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</p> <p>c) la generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;</p> <p>d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;</p>	<p>1. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o fine il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.</p> <p>2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.</p> <p>3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.</p> <p>4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:</p> <p><u>Utenze domestiche:</u></p> <p>a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;</p> <p>b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</p> <p>c) la generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;</p> <p>d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;</p>

<p>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</p>	<p>Versione modificata</p>
<p>e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; f) la sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. <u>Utenze non domestiche:</u> a) la denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC; b) le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; c) le persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società (con indicazione dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale); d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; f) la data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.</p> <p>6. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p> <p>7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.</p> <p>8. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Fabriano, o inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o via PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.</p> <p>9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.</p> <p>10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere</p>	<p>e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; f) la sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. <u>Utenze non domestiche:</u> a) la denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC; b) le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; c) le persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società (con indicazione dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale); d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali; f) la data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.</p> <p>6. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p> <p>7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.</p> <p>8. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Fabriano, o inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o via PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.</p> <p>9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.</p> <p>10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.</p> <p>11. In occasione di iscrizioni anagrafiche o di cambi di residenza il soggetto che richiede la residenza deve presentare contestualmente anche la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti ed indicare, anche ai fini dell'iscrizione anagrafica, i dati identificativi catastali dell'abitazione.</p>	<p>alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.</p> <p>11. In occasione di iscrizioni anagrafiche o di cambi di residenza il soggetto che richiede la residenza deve presentare contestualmente anche la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti ed indicare, anche ai fini dell'iscrizione anagrafica, i dati identificativi catastali dell'abitazione.</p>



Modificare l'articolo 35 **"Riscossione"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale dedicato, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, nonché attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che sarà regolata con decreto attuativo.</p> <p>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.</p> <p>3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate scadenti nei mesi di marzo, settembre e dicembre, di cui due rate hanno cadenza semestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le date di scadenza e le relative misure di versamento in acconto</p>	<p>1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale dedicato, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, nonché attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che sarà regolata con decreto attuativo.</p> <p>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.</p> <p>3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, di cui due rate hanno cadenza semestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le scadenze e le relative misure di versamento sono stabilite annualmente dal Consiglio</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>sono determinate annualmente all'interno della delibera tariffaria.</p> <p>4. Il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2020 dovrà essere effettuato in due rate scadenti nei mesi di novembre 2020 e gennaio 2021.</p> <p>5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>6. A far data dal 1° giugno 2020, in applicazione dell'art. 38 bis del D.L. 124/2019, il pagamento alla Provincia del tributo provinciale relativo all'esercizio delle funzioni per la tutela ambientale (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, viene eseguito dall'Agenzia delle Entrate, che provvede a scorporare l'importo da quanto riscosso per conto del Comune a titolo di TARI e a riversarlo alla Provincia al netto dello 0,30 per cento delle commissioni spettanti al Comune.</p> <p>7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvederà alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. Tale sollecito contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 39, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.</p>	<p>Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe del tributo.</p> <p>4. Abrogato.</p> <p>5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>6. A far data dal 1° giugno 2020, in applicazione dell'art. 38 bis del D.L. 124/2019, il pagamento alla Provincia del tributo provinciale relativo all'esercizio delle funzioni per la tutela ambientale (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, viene eseguito dall'Agenzia delle Entrate, che provvede a scorporare l'importo da quanto riscosso per conto del Comune a titolo di TARI e a riversarlo alla Provincia al netto dello 0,30 per cento delle commissioni spettanti al Comune.</p> <p>7. Abrogato.</p>



Modificare l'articolo 39 "**Accertamento**" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.</p> <p>2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza,</p>	<p>1. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.</p> <p>2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza,</p>

<p>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</p>	<p>Versione modificata</p>
<p>l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, tutti gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, acquisiscono la natura di titolo esecutivo. L'avviso di accertamento specifica pertanto le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. Vista la propria natura di titolo esecutivo, l'avviso di accertamento contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'avviso), si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'atto deve riportare altresì l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni oltre il termine ultimo per il pagamento (quindi 120 giorni), procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.</p> <p>Il contenuto degli avvisi esecutivi deve essere riprodotto anche in tutti i successivi atti notificati al contribuente in caso di definitività dell'atto impugnato. Le azioni esecutive, incluse le misure cautelari come il fermo amministrativo e l'ipoteca, potranno essere attivate direttamente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, da parte dell'agente di riscossione (AdE-R).</p> <p>4. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, nei casi previsti dalla normativa vigente. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera perfezionata alla data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.</p> <p>5. Gli accertamenti per omessa o infedele presentazione della dichiarazione divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.</p>	<p>l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, tutti gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, acquisiscono la natura di titolo esecutivo. L'avviso di accertamento specifica pertanto le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso. Vista la propria natura di titolo esecutivo, l'avviso di accertamento contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'avviso), si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'atto deve riportare altresì l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli avvisi esecutivi deve essere riprodotto anche in tutti i successivi atti notificati al contribuente in caso di definitività dell'atto impugnato.</p> <p>4. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, nei casi previsti dalla normativa vigente. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera perfezionata alla data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.</p> <p>5. Gli accertamenti per omessa o infedele presentazione della dichiarazione divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
6. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.	6. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.



Modificare l'articolo 41 **"Ravvedimento operoso"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le sanzioni previste dall'articolo precedente sono ridotte qualora il contribuente ricorra all'istituto del ravvedimento operoso nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata formalmente contestata mediante la notificazione degli avvisi di accertamento. Anche alla TARI si applica il ravvedimento operoso lungo, già previsto per i tributi erariali.</p> <p>2. L'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato; • Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%; • Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. <p>3. Solo sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi calcolati con il tasso legale, calcolati in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno).</p>	<p>1. Le sanzioni previste dall'articolo precedente sono ridotte qualora il contribuente ricorra all'istituto del ravvedimento operoso nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata formalmente contestata mediante la notificazione degli avvisi di accertamento. Anche alla TARI si applica il ravvedimento operoso lungo, già previsto per i tributi erariali.</p> <p>2. <i>Abrogato.</i></p> <p>3. Solo sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi calcolati con il tasso legale, in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno).</p>



Modificare l'articolo 46 **"Rateizzazione"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
---	----------------------------

<p>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</p>	<p>Versione modificata</p>
<p>1. Per debiti derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento TARI, esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza di parte, presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso, tramite l'apposito modello predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio tributi e firmato per accettazione dal contribuente.</p> <p>2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di temporanea, oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore.</p> <p>3. L'istanza di rateizzazione può essere presentata per importi complessivamente dovuti pari o superiori a trecento (300,00) euro per le persone fisiche e le ditte individuali e per importi complessivamente dovuti pari o superiori a cinquecento (500,00) euro per le persone giuridiche e le società di persone.</p> <p>L'istanza di rateizzazione non può essere presentata nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deposito in Tribunale di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti Legge n. 3/2012); b) quando il richiedente sia moroso, in relazione a precedenti rateazioni o dilazioni, concesse dal Comune o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione; c) quando risultano a carico del richiedente procedure esecutive, quali il pignoramento mobiliare od immobiliare, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, per il mancato pagamento di debiti di qualsiasi natura; d) quando il soggetto risulti inadempiente per debiti nei confronti del Comune di Fabriano, assunti a qualunque titolo; e) quando la ditta individuale/società si trova in stato di liquidazione. <p>4. Per stato temporaneo di difficoltà, si intende la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale, secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato possono accedere alla rateizzazione soltanto in caso di valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, non superiore ad euro 26.000,00. <p>I soggetti interessati devono presentare istanza di</p>	<p>1. Per debiti derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento TARI, esecutivi ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza di parte, presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso, tramite l'apposito modello predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio tributi e firmato per accettazione dal contribuente.</p> <p>2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di temporanea, oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore.</p> <p>3. L'istanza di rateizzazione può essere presentata per importi complessivamente dovuti pari o superiori a trecento (300,00) euro per le persone fisiche e le ditte individuali e per importi complessivamente dovuti pari o superiori a cinquecento (500,00) euro per le persone giuridiche e le società di persone.</p> <p>L'istanza di rateizzazione non può essere presentata nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deposito in Tribunale di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti Legge n. 3/2012); b) quando il richiedente sia moroso, in relazione a precedenti rateazioni o dilazioni, concesse dal Comune o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione; c) quando risultano a carico del richiedente procedure esecutive, quali il pignoramento mobiliare od immobiliare, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, per il mancato pagamento di debiti di qualsiasi natura; d) quando il soggetto risulti inadempiente per debiti nei confronti del Comune di Fabriano, assunti a qualunque titolo; e) quando la ditta individuale/società si trova in stato di liquidazione. <p>4. Per stato temporaneo di difficoltà, si intende la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale, secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato possono accedere alla rateizzazione soltanto in caso di valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, non superiore ad euro 26.000,00. <p>I soggetti interessati devono presentare istanza di</p>

<p>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</p>	<p>Versione modificata</p>
<p>rateizzazione, dalla quale risulti che hanno un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, relativo all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, non superiore al limite sopra riportato, allegando copia della dichiarazione I.S.E.E. presentata all'INPS.</p> <p>b) società di persone, società di capitali, ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici:</p> <p>Il limite di accesso alla rateazione viene determinato sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di liquidità così determinato: $\text{importo liquidità corrente} + \text{importo liquidità differita} / \text{passivo corrente}$. Esso deve essere inferiore a 1; - indice alfa: $\text{importo del debito complessivo comprensivo degli interessi, spese dovute} / \text{totale valore ricavi e proventi, per cento}$. Esso deve essere superiore a 4. <p>I soggetti interessati devono presentare apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, allegando copia del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno precedente a quello in cui viene presentata l'istanza di rateizzazione, nonché prospetto di calcolo dell'indice di liquidità che deve risultare inferiore ad 1 e dell'indice alfa, che deve essere superiore a 4, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro. Per il calcolo dell'indice alfa, di cui sopra, il professionista che redige il modello dovrà fare riferimento all'importo del debito complessivo della ditta individuale/società, che risulta in carico presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e all'importo del debito dovuto al Comune di Fabriano.</p> <p>5. Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente, che lo sottoscrive e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento. Ai fini del pagamento i soggetti devono comunicare gli estremi del conto corrente bancario o del conto banco posta sul quale verranno addebitate le rate mensili del piano rateale, con modalità SDD (Sepa Direct Debit).</p>	<p>rateizzazione, dalla quale risulti che hanno un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, relativo all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, non superiore al limite sopra riportato, allegando copia della dichiarazione I.S.E.E. presentata all'INPS.</p> <p>b) società di persone, società di capitali, ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici:</p> <p>Il limite di accesso alla rateazione viene determinato sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indice di liquidità così determinato: $\text{importo liquidità corrente} + \text{importo liquidità differita} / \text{passivo corrente}$. Esso deve essere inferiore a 1; - indice alfa: $\text{importo del debito complessivo comprensivo degli interessi, spese dovute} / \text{totale valore ricavi e proventi, per cento}$. Esso deve essere superiore a 4. <p>I soggetti interessati devono presentare apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, allegando copia del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno precedente a quello in cui viene presentata l'istanza di rateizzazione, nonché prospetto di calcolo dell'indice di liquidità che deve risultare inferiore ad 1 e dell'indice alfa, che deve essere superiore a 4, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro. Per il calcolo dell'indice alfa, di cui sopra, il professionista che redige il modello dovrà fare riferimento all'importo del debito complessivo della ditta individuale/società, che risulta in carico presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e all'importo del debito dovuto al Comune di Fabriano.</p> <p>5. Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente, che lo sottoscrive e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.</p> <p>5 bis. Il versamento del piano di rateizzazione dovrà essere effettuato con modello F24 predisposto dall'Ente o con addebito mensile mediante la modalità SSD (Sepa Direct Debit). Ai fini del pagamento con quest'ultima modalità, i soggetti dovranno comunicare gli estremi del conto corrente bancario o del conto banco posta sul quale verranno addebitate le rate mensili del piano rateale. Potranno inoltre essere concordate modalità di versamento diverse, previa specifica richiesta del</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
6. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.	contribuente. 6. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.



Modificare l'articolo 47 **"Modalità di rateizzazione"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il Comune può ripartire il pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, come disciplinata all'articolo precedente, secondo il seguente schema:</p> <p>a) fino ad euro 300,00 nessuna rateizzazione;</p> <p>b) da euro 300,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;</p> <p>c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da quattro a dodici rate mensili;</p> <p>d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;</p> <p>e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;</p> <p>f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.</p> <p>2. Il piano rateale viene revocato, in caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; in questo caso il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.</p> <p>3. Per importi superiori ad euro 20.000,00 l'ufficio richiede garanzia fideiussoria di primari Istituti bancari o assicurativi.</p> <p>4. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, stabilito dal Funzionario</p>	<p>1. Il Comune può ripartire il pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, come disciplinata all'articolo precedente, secondo il seguente schema:</p> <p>a) fino ad euro 300,00 per le persone fisiche e le ditte individuali e fino a euro 500,00 per le persone giuridiche e le società di persone, nessuna rateizzazione;</p> <p>b) da euro 300,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;</p> <p>c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da quattro a dodici rate mensili;</p> <p>d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;</p> <p>e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;</p> <p>f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.</p> <p>2. Il piano rateale viene revocato, in caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; in questo caso il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.</p> <p>3. Per importi superiori ad euro 20.000,00 l'ufficio richiede garanzia fideiussoria di primari Istituti bancari o assicurativi.</p> <p>4. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, stabilito dal</p>

<p><i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i></p>	<p><i>Versione modificata</i></p>
<p>Responsabile d'imposta, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente e dell'importo da rateizzare, nell'ambito degli scaglioni di cui al precedente comma 1.</p> <p>5. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione. La scadenza delle rate mensili è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.</p> <p>6. È possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.</p> <p>7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00.</p> <p>8. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, oltre al rimborso delle spese per la procedura determinate in euro 10,00. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.</p> <p>9. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale ed a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 2, in caso di documentato e comprovato peggioramento della propria situazione economica, potranno ottenere in alternativa o una sospensione fino a 12 mesi della prima rata o un incremento della durata del proprio piano rateale fino ad ulteriori 12 rate, senza però superare il massimo di settantadue rate mensili.</p> <p>10. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore, in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Le cause giustificanti la sospensione o l'incremento della durata del piano rateale sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) difficoltà economica dovuta alla perdita del lavoro dipendente (documentata con lettera di licenziamento); b) difficoltà economica dovuta dalla collocazione in cassa integrazione (documentata con lettera del datore di lavoro). <p>Tali eventi dovranno essersi verificati successivamente alla concessione della rateazione già in corso, o al momento della richiesta di una rateazione, per poterne consentire l'incremento del numero di rate oppure la sospensione.</p> <p>11. Al fine di ottenere la sospensione o l'incremento delle</p>	<p>Funzionario Responsabile d'imposta, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente e dell'importo da rateizzare, nell'ambito degli scaglioni di cui al precedente comma 1.</p> <p>5. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione. La scadenza delle rate mensili è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.</p> <p>6. È possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.</p> <p>7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00.</p> <p>8. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, oltre al rimborso delle spese per la procedura determinate in euro 10,00. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.</p> <p>9. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale ed a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 2, in caso di documentato e comprovato peggioramento della propria situazione economica, potranno ottenere in alternativa o una sospensione fino a 12 mesi della prima rata o un incremento della durata del proprio piano rateale fino ad ulteriori 12 rate, senza però superare il massimo di settantadue rate mensili.</p> <p>10. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore, in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Le cause giustificanti la sospensione o l'incremento della durata del piano rateale sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) difficoltà economica dovuta alla perdita del lavoro dipendente (documentata con lettera di licenziamento); b) difficoltà economica dovuta dalla collocazione in cassa integrazione (documentata con lettera del datore di lavoro). <p>Tali eventi dovranno essersi verificati successivamente alla concessione della rateazione già in corso, o al momento della richiesta di una rateazione, per poterne consentire l'incremento del numero di rate oppure la sospensione.</p> <p>11. Al fine di ottenere la sospensione o l'incremento</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
rate i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, corredata di idonea documentazione, comprovante il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali e/o reddituali, in seguito alla quale il Comune decide, entro 60 giorni, con proprio provvedimento, di sospendere, di concedere una maggiore rateazione o di rigettare l'istanza.	delle rate i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, corredata di idonea documentazione, comprovante il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali e/o reddituali, in seguito alla quale il Comune decide, entro 60 giorni, con proprio provvedimento, di sospendere, di concedere una maggiore rateazione o di rigettare l'istanza.



Abrogare l'Allegato A **"TARI Sostanze assimilati ai rifiuti urbani"**.



Modificare l'Allegato B **"TARI Categorie di utenze non domestiche"** come segue:

Le utenze non domestiche ai fini TARI sono suddivise nelle seguenti categorie:

<i>Codice</i>	<i>Categoria</i>
<i>1</i>	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri</i>
<i>2</i>	<i>Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>
<i>3</i>	<i>Distributori carburanti, impianti sportivi</i>
<i>4</i>	<i>Alberghi, campeggi, bed&breakfast (senza superficie ristorante)</i>
<i>4 bis</i>	<i>Agriturismo (ricettiva)</i>
<i>5</i>	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
<i>6</i>	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
<i>7</i>	<i>Supermercati e ipermercati di generi misti</i>
<i>8</i>	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
<i>9</i>	<i>Discoteche, night club</i>
<i>10</i>	<i>Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
<i>11</i>	<i>Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito</i>
<i>12</i>	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli</i>
<i>13</i>	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista</i>
<i>14</i>	<i>Ospedali, case di cura e riposo</i>
<i>15</i>	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>
<i>16</i>	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
<i>17</i>	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio</i>
<i>17 bis</i>	<i>Agriturismo (ristorazione)</i>
<i>18</i>	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
<i>19</i>	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>
<i>20</i>	<i>Aree scoperte destinate al transito dei passeggeri</i>